

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2003) 2601]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione nel 2003 della situazione della febbre catarrale degli ovini, la Commissione ha adottato la decisione 2003/218/CE, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e che stabilisce norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE ⁽²⁾. Tale decisione prevede la creazione di zone in base al livello di rischio meno elevato (sezione 1 degli allegati I A, I B e I C) o più alto (sezione 2 degli allegati I A, I B e I C) constatato. Tenuto conto della situazione epidemiologica e dei fattori ambientali, è necessario delimitare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tutte le zone in cui saranno istituite zone di protezione e di sorveglianza in ciascuno Stato membro interessato, specificando al tempo stesso le condizioni applicabili ai movimenti degli animali per i quali si deroga alle restrizioni applicabili in funzione del livello di rischio meno elevato o più alto constatato.
- (2) Per quanto riguarda l'Italia, il programma di sorveglianza ha dimostrato casi di sieroconversione nelle province di Campobasso e di Chieti, che rivelano la presenza del virus della febbre catarrale degli ovini.
- (3) Queste due province devono essere pertanto aggiunte alle zone di protezione e di sorveglianza in Italia.

- (4) Tenuto conto del livello di circolazione del virus e della copertura vaccinale nelle province di Campobasso e di Chieti, queste province devono essere considerate zone a rischio meno elevato e inserite nella sezione 1 dell'allegato I B della decisione 2003/218/CE.
- (5) La decisione 2003/218/CE deve essere pertanto modificata in conformità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/218/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2002, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(zone di protezione e di sorveglianza)

ALLEGATO I A

Sezione 1

Sicilia: Catania, Enna, Messina

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Brindisi, Foggia

Sezione 2

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Puglia: Bari, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

ALLEGATO I B

Sezione 1

Francia:

Corse du sud, Haute Corse

Italia:

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia, Campobasso

Abruzzo: l'Aquila, Chieti

Sezione 2

Lazio: Latina, Frosinone

ALLEGATO I C

Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative elencate nella sezione 2.

Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»
